

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA E AL CITTADINO

VISTI:

- la Deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 15 del 30.07.2021 con la quale viene approvato il nuovo regolamento regionale AIT per l'attuazione del bonus sociale idrico integrativo e che conferisce ai Comuni piena autonomia nel determinare la misura dell'agevolazione spettante;
- la Deliberazione AIT n. 4 del 1° marzo 2024 con la quale il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024;
- il Decreto del Direttore Generale AIT n. 33 del 28.03.2024 relativo agli esiti delle erogazioni del fondo per l'anno 2023 e alla definizione della ripartizione del fondo per l'anno 2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 11.05.2022, con la quale si approvano i requisiti ed i criteri per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico ad integrazione del bonus idrico nazionale;
- la propria Determinazione n. 193 del 09.04.2024, con la quale si approva il presente Avviso per l'accesso al bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2024;

RENDE NOTO

che fino alle ore 12:00 del 13 maggio 2024 i residenti nel Comune di Rignano sull'Arno possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del bonus sociale integrativo per l'anno 2024, esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono.

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

1. Può fare richiesta di bonus integrativo uno dei componenti del nucleo ISEE al cui interno risulta essere presente l'intestatario di un utenza diretta, ovvero vi sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato e laddove sia garantita la coincidenza:
 - a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b) del nominativo e codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.Nel caso di utenti indiretti, ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, il bonus integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata, di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
2. E' inoltre necessario essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in corso di validità, del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 non superiore ad € 13.000,00 o, in alternativa, non superiore ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico, o in alternativa non superiore ad € 15.700,00 purché in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) nucleo familiare numeroso composto da almeno 5 persone;
 - b) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni;
 - c) nucleo familiare in presenza di persone con attestazione di handicap o con invalidità uguale o superiore al 67%.Il nucleo familiare ai fini ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al bonus integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
3. Gli utenti titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza sono ammessi al bonus sociale idrico integrativo. La domanda va comunque presentata al Comune e sottoscritta da un componente il nucleo familiare ISEE.

ART. 2 – FORMAZIONE GRADUATORIA

1. La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso.
2. A parità di valore ISEE il contributo sarà assegnato secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della domanda.
3. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il bonus sociale idrico integrativo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse complessive assegnate annualmente al Comune dall'Autorità Idrica Toscana, nella misura massima pari all'importo della spesa relativa al consumo idrico riferito all'anno precedente, diminuito dell'importo calcolato del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
2. Qualora il fondo assegnato dall'Autorità Idrica Toscana risulti inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei bonus erogabili, sarà concesso un rimborso diverso dal 100% dell'importo teorico spettante come sopra calcolato, applicando un abbattimento della percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto e comunque fino ad un rimborso minimo che non sarà inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, diminuito dell'importo calcolato del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno (nel regolamento dell'Autorità Idrica Toscana si definisce che di norma il rimborso minimo erogabile non deve essere inferiore a 1/3)
3. Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima di cui sopra rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
4. Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nel 2023, oppure sia attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza. Qualora invece l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente il Gestore fornirà al Comune una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
5. In caso di cessazione, voltura o subentro nel corso dell'anno, la misura del bonus integrativo stabilita dal Comune sarà modificata a cura del Gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) in caso di cessazione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il bonus integrativo determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva;
 - b) in caso di voltura o subentro:
 1. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare l'intero bonus integrativo stabilito dal Comune;
 2. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l'intero bonus integrativo stabilito dal Comune;
 3. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il bonus integrativo determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato.
6. Gli importi stabiliti, nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo Integrativo assegnato a ciascun Comune, saranno portati dal gestore in deduzione dalle bollette emesse, sia da quelle intestate alle utenze dirette (*quando è presente una sola unità abitativa sottostante al contatore*) che da quelle intestate alle utenze indirette (*quando è presente una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore*).

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune al link <https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/> entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024.
2. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Casa al numero telefonico 055-8347832.
3. La presentazione della domanda include l'accettazione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).
4. In caso di utenza condominiale, il richiedente dovrà allegare alla domanda l'attestazione dell'amministratore di condominio (o analoga figura), relativa alla spesa annua riferita all'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, a carico del richiedente stesso e dell'avvenuto pagamento.
5. In caso di famiglia numerosa (con 4 o più figli), il richiedente dovrà indicare nella domanda la presenza di 4 o più figli a carico ai fini IRPEF compresi nel nucleo familiare, rilevante ai fini dell'attestazione ISEE utilizzata per il presente Avviso.

6. Alla presentazione della domanda sarà comunicato al richiedente un numero identificativo della stessa, con il quale il cittadino potrà visionare sul sito istituzionale dell'Ente la propria collocazione in graduatoria e l'ammontare del rimborso riconosciuto.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1. Per la partecipazione all'Avviso è necessaria la presentazione della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta per l'utenza idrica domestica (solo per utenze dirette);
 - b) dichiarazione dell'Amministratore del condominio (o analoga figura), con allegato suo documento valido di identità, attestante la spesa sostenuta nell'anno 2023 (solo per utenze condominiali);
 - c) copia del certificato della ASL attestante le condizioni di invalidità o Attestazione di handicap (solo in caso di presenza nel nucleo familiare di persone con attestazione di handicap o con invalidità uguale o superiore al 67%);
 - d) dichiarazione attestante i figli a carico (solo in caso di famiglia numerosa, con 4 o più figli e ISEE superiore ad € 15.700,00).

ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. Il Comune di Rignano sull'Arno potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Direzione Regionale Toscana INPS.

ART. 7 – RICORSI

1. Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino Barbara Barchielli.

Rignano sull'Arno, 12 Aprile 2024

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E AL CITTADINO
(Barbara Barchielli)